

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

DECRETO n.            del

**OGGETTO:** Presa d'atto del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma per il triennio 2014-2016 stipulato in data 28 ottobre 2014.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTA** la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";

**VISTA** la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, che approva lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004";
- n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";

**VISTO** l'articolo 2, commi da 67 a 105, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, il comma 88, che prevede il mantenimento della gestione commissariale per la prosecuzione del Piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal Commissario *ad acta*;

**DATO ATTO** che, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il Presidente Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel Piano di Rientro dai disavanzi regionali per la spesa sanitaria;

**DATO ATTO**, altresì, che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 17 dicembre 2013, ha deliberato la nomina del Dott. Renato Botti, con decorrenza 7 gennaio 2014, quale Sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, richiamati in particolare le azioni e gli interventi in via prioritaria indicati nella

IL COMMISSARIO AD ACTA  
*(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)*

delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012, intendendosi aggiornati i termini ivi indicati, intervenendo anche per garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di appropriatezza, sicurezza e qualità, attraverso un utilizzo efficiente delle risorse;

**VISTA** la legge 27 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

**VISTA** la legge regionale 16 giugno 1994, n.18, e successive modificazioni recante: "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali";

**VISTA** la legge 30 novembre 1998, n. 419 "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ed, in particolare, l'art. 6 che ridefinisce i rapporti tra università e Servizio sanitario nazionale";

**VISTO** il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419" ed, in particolare, l'articolo 8 secondo cui "Alle università non statali che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica, per analogia, la disciplina del presente decreto, fatte salve le particolari forme di autonomia statutarie ad esse spettanti. I protocolli d'intesa disciplinano gli ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le disposizioni di cui all'articolo 5", riguardanti, queste ultime, le norme in materia di personale;

**VISTO** il DPCM 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** l'Accordo approvato in data 8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province autonome, che prevede, tra l'altro, la "piena riconduzione delle attività assistenziali svolte dalle aziende ospedaliere universitarie (miste e/o policlinici) alla programmazione regionale";

**VISTA** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 c.d. "Legge Gelmini" recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed, in particolare, l'articolo 6, comma 13, che prevede che il Ministero

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), di concerto con il Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentita la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, predisponga lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le Università e le Regioni per la regolazione dei rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

**DATO ATTO** dello schema-tipo di protocollo d'intesa approvato dal MIUR ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;

**VISTO** il decreto legge c.d. "Spending Review" 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** il decreto legge c.d. "Balduzzi" 13 settembre 2012, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 ed, in particolare, l'articolo 1 sul riordino dell'assistenza territoriale e la mobilità del personale delle aziende sanitarie e l'articolo 4 sulla dirigenza sanitaria ed il governo clinico;

**VISTA** l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014 – 2016;

**VISTA** la DGR n. 170 del 21 marzo 2008, con la quale è stato approvato lo schema-tipo di "Protocollo d'Intesa tra la Regione Lazio e l'Università Campus Bio-Medico di Roma per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università";

**DATO ATTO** che in data 30 maggio 2008 il suddetto Protocollo – di durata triennale con possibilità di rinnovo tacito – è stato effettivamente stipulato tra le parti;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013, N. 147 (Legge di Stabilità 2014) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 377, che dispone che *"In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute"*;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** che in data 20 febbraio 2014 è stato adottato il Decreto del Ministero dell'Economica e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, attuativo del citato art. 1, comma 377, della legge 147/2013, che ha stabilito il riparto degli importi stanziati in favore di policlinici gestiti da università non statali esistenti in Italia, assegnando in favore dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, per le attività del Policlinico, l'11,577% del finanziamento di € 50.000.000,00 per l'anno 2014 (pari a € 5.789.000,00), e l'11,577% del finanziamento di € 35.000.000,00 (pari a € 4.052.000,00) per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024;

**VISTO** il DCA n. U00247 del 25 luglio 2014 con il quale si è proceduto all'adozione dei Programmi Operativi 2013/2015 ed, in particolare, dell'Azione 2 dell'Intervento 3.3.2 denominata "Protocolli di intesa con le Università", secondo la quale, tra l'altro, relativamente alla Università Campus Bio-Medico la Regione "si impegna ad aggiornare il precedente protocollo d'intesa, sottoscritto il 30 maggio 2008";

**VISTA** la nota prot. N. 600086 del 29 ottobre 2014 con la quale la Cabina di Regia, a conclusione dei negoziati avviati con l'Università, ha trasmesso alla Direzione Salute e Integrazione Socio Sanitaria due copie in originale del "Protocollo d'Intesa tra Regione Lazio e Campus Bio-Medico di Roma per il triennio 2014-2016", firmato in data 28 ottobre 2014 dal Presidente della Regione Lazio e dal Presidente dell'Università Campus Bio-Medico, allegato in copia al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 1**);

**DATO ATTO** che il suddetto Protocollo è così composto:

- "Protocollo d'Intesa";
- "Allegato A" – "Discipline"
- "Allegato B" – "Posti letto programmati dal 2018";
- "Allegato C" – "Posti letto programmati 2014-2015"
- "Allegato D" – "Posti letto programmati 2016-2017 con apertura P.S.";
- "Allegato E" – "Accordo";

**RITENUTO NECESSARIO**, pertanto, procedere alla presa d'atto del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Presidente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e il Presidente della Regione Lazio in data 28 ottobre 2014, corredato degli Allegati A, B, C, D, ed E, sopra specificati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;

**DECRETA**

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:


1. di procedere alla presa d'atto del Protocollo d'Intesa stipulato dal Presidente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma e dal Presidente della Regione Lazio in data 28 ottobre 2014, allegato al presente atto in modo da formarne parte integrante e sostanziale (**all. 1**) e così composto:
  - "Protocollo d'Intesa per il triennio 2014-2016";
  - "Allegato A" – "Discipline"

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- "Allegato B" – "Posti letto programmati dal 2018";
- "Allegato C" – "Posti letto programmati 2014-2015"
- "Allegato D" – "Posti letto programmati 2016-2017 con apertura P.S.";
- "Allegato E" – "Accordo";

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L. e comunicato alle Aziende ed agli Enti interessati.

NICOLA ZINGARETTI



## Protocollo d'Intesa

tra Regione Lazio e Università Campus Bio-Medico di Roma

per il triennio 2014-2016

### *Premesse*

1. La Regione Lazio con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 e l'Università Campus Bio-Medico di Roma, con sede in Roma alla via Alvaro del Portillo n. 21, rappresentate, rispettivamente, dal Presidente On. Nicola Zingaretti e dal Presidente Dott. Felice Barela, al fine di coordinare le rispettive funzioni istituzionali, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1999, n. 517, con il presente protocollo intendono disciplinare le modalità di reciproca collaborazione in ordine all'assistenza erogata dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico;

2. l'Università Campus Bio-Medico di Roma (d'ora in avanti Università), ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 517/1999, gestisce direttamente il Policlinico universitario Campus Bio-Medico (d'ora in avanti Policlinico) e si avvale delle strutture ad esso afferenti.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra convengono e stipulano quanto segue:

### **CAPO I - Principi generali**

#### *Articolo 1. Principio di collaborazione tra Regione e Università*

1. La Regione Lazio e l'Università, allo scopo di una fattiva collaborazione nella salvaguardia delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:

- impegno a perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di rispettiva competenza, gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto della tutela della salute della

collettività, che rappresenta contestualmente obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e della funzione didattica, formativa e di ricerca propria dell'Università;

- apporto dell'Università alla programmazione sanitaria regionale per la parte relativa alla definizione degli indirizzi, dei programmi di intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali della Facoltà Dipartimentale di Medicina e chirurgia dell'Università nel campo della formazione pre-laurea, post-laurea, della ricerca biomedica e sui servizi sanitari;
- impegno alla reciproca informazione o consultazione in ordine alle determinazioni che abbiano influenza sull'esercizio integrato delle attività di competenza;
- inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza;
- autonomia dell'Università nell'esercizio delle proprie funzioni di didattica e di ricerca;
- impegno a riconoscere al Policlinico, nell'esercizio dell'attività assistenziale, il carattere di polo sanitario di alta specializzazione, proprio di un Ospedale Universitario direttamente gestito da una Università non statale, nel quadro delle previsioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 517/1999;

## ***Articolo 2. Oggetto dell'Intesa***

1. Il presente Protocollo di Intesa disciplina le modalità di collaborazione tra la Regione e l'Università per lo svolgimento delle attività integrate di didattica, ricerca ed assistenza nell'interesse congiunto della tutela della salute della collettività, regolando in particolare:

- la partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale;
- il ruolo e l'offerta assistenziale del Policlinico che rientrano nell'ambito della programmazione regionale;
- le modalità di integrazione tra funzione didattica, formativa e di ricerca dell'Università e funzione assistenziale dei policlinici, ivi compreso l'apporto del personale dirigente del Servizio Sanitario alle attività formative dell'Università;
- il contributo alla formazione del personale sanitario.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a cursive scribble, and the second is a more stylized signature with a large initial.

## Capo II – Partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale

### *Articolo 3. Partecipazione dell'Università*

1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e ricerca:

- alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, nonché di progetti concernenti la programmazione attuativa regionale e locale;
- alla definizione degli indirizzi, dei programmi di intervento e dei modelli organizzativi che interessano le strutture e i servizi sanitari destinati all'esercizio dei compiti istituzionali della Facoltà Dipartimentale di Medicina e chirurgia dell'Università nel campo della formazione pre-laurea, post-laurea, della ricerca biomedica e sui servizi sanitari;
- all'applicazione di eventuali nuovi modelli organizzativi e formativi.

2. La Regione, nella determinazione degli indirizzi di politica sanitaria e di ricerca, tiene conto del ruolo del Policlinico nel Sistema Sanitario Regionale in sede di adozione o di adeguamento del Piano Sanitario Regionale, nonché in sede di adozione di atti programmatici.

### *Articolo 4. Modalità di partecipazione dell'Università agli atti di programmazione*

1. In sede di adozione o di adeguamento del PSR, nonché in sede di adozione di altri atti programmatici generali, la Regione acquisisce formalmente, per gli aspetti di cui al precedente articolo 3., il parere dell'Università.

2. Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervengano osservazioni o proposte entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. L'Università concorre alla realizzazione degli obiettivi connessi alla programmazione sanitaria regionale, con lo svolgimento delle attività assistenziali connesse alle attività didattiche e di ricerca della Facoltà Dipartimentale di Medicina e chirurgia.

4. La Regione e l'Università concordano di istituire un comitato paritetico, composto dal Rettore dell'Università, dal Direttore Generale del Policlinico e da due componenti individuati dal Presidente della Regione.

Il comitato si esprime con parere a carattere consultivo nelle materie di competenza, sul piano triennale di attività e su quello annuale.

#### ***Articolo 5. Individuazione dei posti letto***

1. Sulla base di quanto stabilito dalla programmazione sanitaria regionale la struttura assistenziale del Policlinico è articolata in 258 (Decreto del Commissario *ad acta* n. 272 del 14 giugno 2013) posti letto accreditati con il Servizio Sanitario Regionale;

2. La suddivisione dei posti letto per disciplina è individuata, d'intesa tra Regione ed Università, all'interno del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera. Le discipline nelle quali si articola l'attività assistenziale, anche allo scopo della necessaria integrazione con le funzioni di didattica e ricerca, sono elencate nell'allegato "A" del presente Protocollo.

3. L'Università può organizzare i posti letto di cui al precedente comma 1. in nuclei identificati quali aree funzionali omogenee o aggregati per particolari livelli di intensità di cure e complessità assistenziali o per garantire percorsi omogenei per specifiche patologie.

4. La Regione considera il numero complessivo di posti letto del Policlinico coerente con le esigenze di programmazione sanitaria, anche alla luce di quanto previsto dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n.95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.135. A regime i posti letto e le conseguenti strutture e servizi saranno adeguati a quanto previsto dall'allegato "B" del presente protocollo. La loro attivazione interverrà progressivamente nel rispetto delle norme in materia di autorizzazione e accreditamento: n. 31 posti letto e 4 posti di Terapia intensiva entro il 1° gennaio 2015, secondo la configurazione di cui all'allegato "C"; n. 55 posti letto in connessione all'attivazione della funzione di Pronto Soccorso a cura dell'Università, orientativamente prevista entro il 2016, secondo la configurazione di cui all'allegato "D" e i restanti n. 45 posti letto a far data dal 2018 (cfr. allegato B). In occasione della revisione delle reti, la Regione si impegna ad inserire il Policlinico nella rete dell'emergenza-urgenza, nella rete ictus, nella rete cardiologica e oncologica, compatibilmente con le indicazioni della programmazione nazionale e regionale.

*Articolo 6. Concorso nel settore assistenziale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico*

1. L'Università Campus Bio-Medico assicura le attività assistenziali oggetto del presente protocollo attraverso le strutture sanitarie del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Esse si configurano in:

- a) ricovero ordinario;
- b) ricovero in day hospital;
- c) prestazioni ambulatoriali;
- e) riabilitazione.

2. L'insieme delle strutture che costituiscono l'offerta assistenziale del Policlinico ospitano posti letto ordinari, posti letto diurni e posti letto dedicati all'attività libero-professionale.

3. L'Università, nell'ambito delle strutture messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale, può disporre, nel rispetto della vigente normativa, variazioni e modifiche nell'interesse dell'attività di didattica e di ricerca, compatibilmente con il livello qualitativo dell'assistenza da assicurare sulla base del presente protocollo d'intesa, purché non comportino nuovi oneri a carico dell'assistenza e sempreché non determinino variazioni del tipo di attività delle strutture e dei servizi e, quindi, della capacità produttiva concordata con la Regione, in termini di volumi, tipologie e qualità delle prestazioni erogate. Le variazioni strutturali o di attività assistenziali scaturenti da esigenze accademiche proprie della Facoltà Dipartimentale di Medicina e chirurgia saranno sottoposte, dall'Università, al preventivo parere vincolante della Regione, in quanto inerente alla programmazione regionale;

4. L'Università potrà organizzare servizi assistenziali a pagamento, con esclusione di oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, su posti letto autorizzati e senza pregiudizio per il livello qualitativo e quantitativo dell'attività assistenziale regolata dal presente protocollo.

*Articolo 7. Strutture e unità operative del Servizio Sanitario Regionale da utilizzare a fini didattici integrativi*

1. L'Università può avvalersi, previo accordo con la Regione, delle strutture e unità operative ospedaliere ed extra ospedaliere delle Aziende Sanitarie ai fini della

didattica integrativa di quella universitaria, senza che ne derivi aggravio di costo per la Regione o per le Aziende sanitarie; restano ferme le convenzioni attualmente in essere tra Università e Aziende sanitarie locali in linea con la programmazione regionale.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, l'Università può avvalersi dell'apporto all'insegnamento del personale laureato delle strutture indicate, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente (D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.502, art.6 commi 2 e 3).

### **CAPO III - Gestione economico-finanziaria del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico**

#### ***Articolo 8. Piano triennale di attività***

1. Il piano triennale di attività assistenziali su posti letto accreditati con il Servizio Sanitario Regionale è proposto dal Policlinico, acquisito il parere del Comitato paritetico di cui al superiore articolo 4., in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale, e indica:

- gli indirizzi di sviluppo delle attività assistenziali per il periodo di riferimento;
- gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione tra assistenza, didattica e ricerca;
- le azioni e gli investimenti per la realizzazione degli obiettivi di piano;
- il piano annuale di attività per il primo esercizio;

2. Il piano triennale viene proposto dal Direttore Generale del Policlinico entro e non oltre il 30 (trenta) settembre dell'anno precedente al periodo di riferimento e viene concordato con la Regione entro il 31 (trentuno) dicembre. In sede di prima attuazione, il piano sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dalla firma del presente protocollo.

3. Il piano triennale si attua attraverso il piano annuale di attività che, relativamente al primo esercizio, ne costituisce allegato.

4. In caso di mancata ed espressa intesa in ordine al piano triennale, le parti si impegnano a concordare il piano annuale di attività secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.

### *Articolo 9. Piano annuale di attività*

1. Annualmente la Regione e l'Università concordano il Piano preventivo di attività per l'anno successivo, ove vengono indicati:

- il volume massimo di prestazioni che l'Università, attraverso il Policlinico assicurerà articolato in:

- prestazioni per acuti;
- prestazioni di riabilitazione post acuzie;
- prestazioni di specialistica ambulatoriale, ivi inclusi APA;
- attività ex art. 8 *sexies* D. Lgs. n. 502/1992;

- il corrispettivo preventivato a fronte delle prestazioni concordate.

2. Entro il 31 (trentuno) ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento, l'Università, acquisito il parere del Comitato paritetico, trasmette il Piano alla Regione che, nei 45 (quarantacinque) giorni successivi, lo approva, ovvero chiede che vengano apportate modifiche, integrazioni e/o chiarimenti.

3. In caso di mancata approvazione del piano annuale entro il 31 (trentuno) dicembre, anche per l'esigenza di apportare modifiche e/o integrazioni, il Policlinico procede ad erogare attività assistenziale in conformità al livello massimo di finanziamento assegnato.

4. In assenza di disposizioni regionali in merito al livello massimo di finanziamento, il Policlinico procede ad erogare attività assistenziale in continuità rispetto al livello di finanziamento dell'anno precedente.

4. Il provvedimento regionale relativo al livello di finanziamento, adottato in corso d'anno, tiene conto delle prestazioni già erogate dalla struttura nei limiti di cui al comma precedente.

### *Articolo 10. Remunerazione*

1. La Regione finanzia l'Università per l'assistenza sanitaria erogata dal Policlinico, nel rispetto del volume massimo di prestazioni indicato nel Piano preventivo di attività di cui al precedente articolo 9.

2. Il finanziamento regionale comprende:



a. il corrispettivo delle prestazioni prodotte secondo i criteri di finanziamento:

a.1. dell'assistenza ospedaliera;

a.2 dell'assistenza specialistica ambulatoriale;

in conformità al vigente sistema tariffario della Regione Lazio e nei limiti dei volumi stabiliti di attività erogabili, coerenti con la programmazione ed il fabbisogno regionali; le tariffe saranno quelle regionali classificate nella fascia a più elevata complessità;

b. ulteriori finanziamenti per i maggiori costi relativi alle funzioni assistenziali definite dalla Regione, secondo quanto previsto dall'art. 8 *sexies* del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i.;

c. ulteriori finanziamenti per l'attuazione di programmi di rilevante interesse regionale, ove concordati;

d. il rimborso dei farmaci afferenti al Farmed, con conguaglio positivo o negativo, con le modalità stabilite in ambito regionale e tenuto conto delle specificità del Policlinico;

e. il rimborso della dialisi;

3. La Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 517/99, nella misura del 7%, esclusivamente per le prestazioni di assistenza rese dalle strutture gestite direttamente dall'Università.

4. Le Parti concordano che il Policlinico, in quanto parte del Servizio Sanitario Regionale, partecipi ai programmi regionali di finanziamento sia degli investimenti in conto capitale che dei progetti obiettivo del Piano Sanitario Regionale, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quater* del D. Lgs. n. 502/1992.

#### ***Articolo 11. Attività per conto terzi***

1. L'Università assicura che le prestazioni per conto terzi, non rientranti tra quelle contemplate nel presente protocollo, svolte nell'ambito delle strutture del Policlinico, verranno effettuate senza pregiudizio del livello qualitativo e quantitativo dell'attività assistenziale prevista e garantita dal presente protocollo, con oneri e proventi a carico dell'Università stessa.

## *Articolo 12. Flussi informativi*

1. L'Università è tenuta ad inviare, direttamente alla Regione, i flussi informativi secondo le modalità previste dalla normativa vigente per le aziende ospedaliere del Lazio, ivi compresi i flussi informativi di cui all'articolo 3 dell'Atto di Intesa del 23 marzo 2005, sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fatta eccezione per quelli non obbligatori per le università non statali.

2. Al fine di assicurare la piena trasparenza della gestione contabile e patrimoniale l'Università si impegna a trasmettere, altresì, alla Regione il bilancio (rendiconto economico-patrimoniale) del Policlinico, evidenziando con appositi allegati, ove necessari e richiesti, i costi sostenuti per le attività assistenziali non tariffabili.

## **CAPO IV - Ricerca e Formazione**

### *Articolo 13. Ricerca*

1. La Regione concorda con l'Università la definizione e l'attuazione di progetti di ricerca finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, anche sperimentali, nonché nuovi modelli organizzativi, gestionali e formativi. Con specifici protocolli esecutivi, potranno essere individuate le priorità ed i progetti da attivare nell'ambito dei rispettivi impegni economici.

2. Regione ed Università considerano come interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, anche come elemento di continuo miglioramento delle conoscenze applicabili alla pratica medica. La Regione si impegna a far accedere la Facoltà Dipartimentale di Medicina e chirurgia dell'Università ai fondi a tal fine stanziati dalla Regione e promuovere e favorire l'accesso ai fondi destinati all'attività di ricerca dal Ministero della Salute e da Istituzioni pubbliche e private. Regione e Università, anche al fine di consentire che le attività di ricerca rispondano al fabbisogno conoscitivo ed operativo del S.S.R., stipulano accordi in materia di ricerca sanitaria.

### *Articolo 14. Formazione degli specializzandi nonché formazione infermieristica e tecnica*

1. La collaborazione fra Università e Regione per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e del personale delle professioni sanitarie, si attua in conformità alla normativa di settore

vigente ed anche attraverso l'integrazione tra le strutture del Policlinico ed eventuali altre strutture pubbliche e/o private convenzionate.

## **CAPO V - II Personale**

### *Articolo 15. Diritti e doveri del personale che svolge attività assistenziali*

1. L'Università si impegna ad applicare, nei confronti del personale che opera nel Policlinico per le attività assistenziali, lo statuto dei lavoratori e gli accordi sul trattamento del personale stipulati tra l'Università e le Organizzazioni sindacali, ovvero tra l'Università ed il personale medesimo, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa riguardante il personale docente universitario.
2. I diritti e i doveri che, per la parte assistenziale, il personale docente universitario assume, in quanto applicabili, sono quelli previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di personale del Servizio Sanitario Nazionale. Sono comunque fatte salve le norme relative allo stato giuridico proprio del personale universitario ai sensi del disposto articolo 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e successive disposizioni di legge.
3. L'attività assistenziale svolta da professori e ricercatori universitari ha caratteristiche di inscindibilità con la didattica e la ricerca; non è consentito al personale universitario recedere dall'attività assistenziale, in conformità a quanto previsto dall'art.5 del D. Lgs. n. 517/1999.
4. Le modalità ed i limiti per lo svolgimento dell'attività assistenziale strettamente correlata all'attività di didattica e ricerca svolta dai professori universitari dopo il raggiungimento del limite massimo di età, sono disciplinate dall'art.1, comma 18 della L. n. 230/2005, nonché dall'art. 15-nonies, 2° comma, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, fatte salve le previsioni di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con mm. dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
5. L'orario minimo settimanale di servizio di ciascun docente universitario per lo svolgimento delle proprie funzioni di didattica, di ricerca e di assistenza è globalmente considerato come impegno orario corrispondente a quello previsto per il lavoro a tempo pieno per il Servizio sanitario nazionale. L'opzione tra tempo pieno e tempo definito universitario va esercitata con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

6. Ferme restando le competenze previste dall'ordinamento Universitario, in merito alla modalità di conferimento degli incarichi di responsabili delle strutture organizzative si applicano le disposizioni dettate dall'art. 5 del D. Lgs. n. 517/99. L'Università, anche in relazione alle intese raggiunte con il presente Protocollo d'intesa, predispone adeguate strutture per consentire l'esercizio dell'attività libero-professionale del personale a rapporto esclusivo, in attuazione della normativa vigente in materia.

## **CAPO VI - Norme transitorie e finali**

### *Articolo 16. Norme finali*


1. Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione, avrà durata triennale con riferimento al termine del terzo esercizio e si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio, fatta salva la disdetta di una delle parti nel termine di sei mesi antecedenti alla scadenza del primo triennio.
2. In caso di mancato accordo tra le parti in ordine alla stipula del protocollo d'intesa, questo è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Regione ed Università si impegnano ad apportare le modifiche al protocollo conseguenti all'adozione dello schema tipo di convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 13 della L. n. 240/2010, all'adozione di linee guida nazionali, ovvero ad interventi normativi che impongono alla Regione la revisione dell'offerta assistenziale e/o delle sue regole di attuazione.
4. Le Parti convengono di allegare al presente Protocollo, sotto la lettera "E", l'accordo che regola in maniera condivisa tutto il contenzioso pregresso, anche allo scopo di consentire al Policlinico di concorrere al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 377 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5. Regione ed Università, in caso di questione controversa, si obbligano ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione, anche attraverso la nomina di un conciliatore per ciascuna parte, col compito di individuare la proposta di soluzione da sottoporre alla loro attenzione.

Le parti convengono, in ogni caso, che per ogni controversia pertinente il presente atto sarà competente il Foro di Roma.

6. L'Università, ai fini del presente Protocollo, elegge domicilio presso la sede dell'Università Campus Bio-Medico, in Roma, Via Alvaro del Portillo n.21 – CAP 00128, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [direzioni@postasicura.unicampus.it](mailto:direzioni@postasicura.unicampus.it); la Regione presso la propria sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7, CAP 00145, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [salute@regione.lazio.legalmail.it](mailto:salute@regione.lazio.legalmail.it).

Roma, 28 ottobre 2014

Il Presidente  
Campus Bio-Medico di Roma  
Felice Barela



Il Presidente  
della Regione Lazio  
Nicola Zingaretti



AREA	CODICE	DESCRIZIONE
C	7	CARDIOCHIRURGIA
C	9	CHIRURGIA GENERALE
C	12	CHIRURGIA PLASTICA
C	14	CHIRURGIA VASCOLARE
C	30	NEUROCHIRURGIA
C	34	OCULISTICA
C	36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
C	37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA
C	38	OTORINOLARINGOIATRIA
C	43	UROLOGIA
<hr/>		
M	8	CARDIOLOGIA
M	18	EMATOLOGIA
M	21	GERIATRIA
M	26	MEDICINA GENERALE
M	32	NEUROLOGIA
M	51	ASTANTERIA/BREVE OSS./MEDICINA D'URGENZA
M	58	GASTROENTEROLOGIA
M	64	ONCOLOGIA
M	UTN	UTN
<hr/>		
R	56	<u>RECUPERO E RIABILITAZIONE</u>
<hr/>		
T	49	TERAPIA INTENSIVA
T	50	<u>UNITA' CORONARICA</u>
<hr/>		
<u>OBI- Osservazione breve intensiva</u>		
<hr/>		

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

**POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO**  
**POSTI LETTO PROGRAMMATI dal 2018**

ALLEGATO B

AREA	CODICE	DESCRIZIONE	RO	DH	TOTALE
C	7	CARDIOCHIRURGIA	20	0	20
C	9	CHIRURGIA GENERALE	35	3	38
C	12	CHIRURGIA PLASTICA	8	2	10
C	14	CHIRURGIA VASCOLARE	8	1	9
C	30	NEUROCHIRURGIA	10	1	11
C	34	OCULISTICA	0	1	1
C	36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	21	4	25
C	37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	12	1	13
C	38	OTORINOLARINGOIATRIA	6	4	10
C	43	UROLOGIA	16	2	18
<b>SUBTOTALE C</b>			<b>136</b>	<b>19</b>	<b>155</b>
M	8	CARDIOLOGIA	25	0	25
M	18	EMATOLOGIA	14	3	17
M	21	GERIATRIA	20	1	21
M	26	MEDICINA GENERALE	40	3	43
M	32	NEUROLOGIA	12	1	13
M	51	ASTANTERIA/BREVE OSS./MEDICINA D'URGENZA	20	0	20
M	58	GASTROENTEROLOGIA	6	0	6
M	64	ONCOLOGIA	20	18	38
M	UTN	UTN	8	0	8
<b>SUBTOTALE M</b>			<b>165</b>	<b>26</b>	<b>191</b>
R	56	<b>RECUPERO E RIABILITAZIONE</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
T	49	TERAPIA INTENSIVA	16	0	16
T	50	UNITA' CORONARICA	6	0	6
<b>SUBTOTALE T</b>			<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>TOTALE</b>			<b>348</b>	<b>45</b>	<b>393</b>
<b>OBI</b>			<b>16</b>		<b>16</b>

POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO  
POSTI LETTO PROGRAMMATI 2014-2015

ALLEGATO C

AREA	CODICE	DESCRIZIONE	RO	DH	TOTALE
C	7	CARDIOCHIRURGIA	14	0	14
C	9	CHIRURGIA GENERALE	32	3	35
C	12	CHIRURGIA PLASTICA	4	2	6
C	14	CHIRURGIA VASCOLARE	6	1	7
C	30	NEUROCHIRURGIA	0	0	0
C	34	OCULISTICA	0	1	1
C	36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	12	6	18
C	37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	9	1	10
C	38	OTORINOLARINGOIATRIA	2	6	8
C	43	UROLOGIA	18	2	20
		<b>SUBTOTALE C</b>	<b>97</b>	<b>22</b>	<b>119</b>
M	8	CARDIOLOGIA	20	0	20
M	18	EMATOLOGIA	10	3	13
M	21	GERIATRIA	20	1	21
M	26	MEDICINA GENERALE	30	3	33
M	32	NEUROLOGIA	10	1	11
M	51	ASTANTERIA/BREVE OSS./MEDICINA D'URGENZA	0	0	0
M	58	GASTROENTEROLOGIA	5	0	5
M	64	ONCOLOGIA	20	15	35
M	UTN	UTN	0	0	0
		<b>SUBTOTALE M</b>	<b>115</b>	<b>23</b>	<b>138</b>
R	56	<b>RECUPERO E RIABILITAZIONE</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
T	49	TERAPIA INTENSIVA	12	0	12
T	50	UNITA' CORONARICA	4	0	4
		<b>SUBTOTALE T</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>248</b>	<b>45</b>	<b>293</b>
		<b>OBI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**POLICLINICO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO**  
**POSTI LETTO PROGRAMMATI 2016-2017 con apertura Pronto Soccorso**

ALLEGATO D

AREA	CODICE	DESCRIZIONE	RO	DH	TOTALE
C	7	CARDIOCHIRURGIA	14	0	14
C	9	CHIRURGIA GENERALE	32	3	35
C	12	CHIRURGIA PLASTICA	4	2	6
C	14	CHIRURGIA VASCOLARE	6	1	7
C	30	NEUROCHIRURGIA	0	0	0
C	34	OCULISTICA	0	1	1
C	36	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	21	4	25
C	37	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	9	1	10
C	38	OTORINOLARINGOIATRIA	4	4	8
C	43	UROLOGIA	15	2	17
		<b>SUBTOTALE C</b>	<b>105</b>	<b>18</b>	<b>123</b>
M	8	CARDIOLOGIA	24	0	24
M	18	EMATOLOGIA	10	3	13
M	21	GERIATRIA	20	1	21
M	26	MEDICINA GENERALE	40	3	43
M	32	NEUROLOGIA	10	1	11
M	51	ASTANTERIA/BREVE OSS./MEDICINA D'URGENZA	20	0	20
M	58	GASTROENTEROLOGIA	5	0	5
M	64	ONCOLOGIA	20	18	38
M	UTN	UTN	8	0	8
		<b>SUBTOTALE M</b>	<b>157</b>	<b>26</b>	<b>183</b>
R	56	<b>RECUPERO E RIABILITAZIONE</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
T	49	TERAPIA INTENSIVA	16	0	16
T	50	UNITA' CORONARICA	6	0	6
		<b>SUBTOTALE T</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>304</b>	<b>44</b>	<b>348</b>
		<b>OBI</b>	<b>16</b>		<b>16</b>



## ALLEGATO E

### Accordo

tra

Regione Lazio, in persona del Presidente On. Nicola Zingaretti, con sede in Roma, alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n 7;

e

Università Campus Bio-Medico di Roma, in persona del Presidente Dott. Felice Barela con sede in Roma, Via Alvaro del Portillo, 21;

\* \* \*

### Premesse

#### I – Le parti

- l'Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito Università) è università non statale legalmente riconosciuta;
- il Policlinico universitario Campus Bio-Medico (di seguito anche Policlinico) è una struttura a diretta gestione dell'Università ed eroga assistenza sanitaria in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
- l'attività sanitaria del Policlinico è regolata – ai sensi degli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – da protocolli d'intesa, stipulati dall'Università con la Regione Lazio;
- Regione e Università hanno concluso, in date 5 dicembre 1994 e 30 maggio 2008, protocolli per la disciplina “dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università”;

- il presente accordo integra la regolazione condivisa del contenzioso pregresso tra le Parti e costituisce allegato del protocollo d'intesa che Università e Regione si apprestano a stipulare per regolare l'attività e il ruolo del Policlinico nell'ambito del servizio sanitario regionale per gli anni 2014-2016.

## II – I “Contenziosi pregressi”

- tra Università e Regione Lazio sono sorte talune controversie, concernenti l'attività assistenziale svolta dal Policlinico. Qui di seguito, sono indicate, nelle lettere da a) a d), le controversie promosse (di seguito anche “i Contenziosi pregressi”):

- a) **Tariffe regionali acuti, post-acuzie e specialistica** (R.G. 11085/2007): con sentenza n. 33374 dell'11 novembre 2010, il TAR Lazio ha in parte accolto il ricorso promosso dall'Università avverso la Deliberazione di Giunta regionale n. 436/2007 ed in parte lo ha dichiarato improcedibile in quanto già annullata con precedenti sentenze. Con sentenza n. 4426/2013 il TAR Lazio, adito per l'ottemperanza della sentenza n. 33374/2010 (R.G. 11306/2012), ha respinto il ricorso ritenendo inapplicabile, per ciò solo, la precedente DGR 143/2006;
- b) **Controlli**: con ricorso iscritto al R.G.N. 9639/2009 l'Università ha adito il tribunale amministrativo regionale per l'annullamento del Decreto del Commissario *ad acta* n. U0058/2009; con ordinanza n. 5925/2009 l'istanza cautelare è stata respinta;
- c) **Trasferimento di prestazioni da ricovero a regime ambulatoriale**: con ricorso iscritto al R.G.N. 10149/2010 l'Università ha adito il TAR Lazio per l'annullamento del Decreto del Commissario *ad acta* n. U0061/2010; con ordinanza n. 99/2011 l'istanza cautelare è stata respinta;
- d) **Remunerazione anno 2012 e budget 2013**: con ricorso iscritto al R.G.N. 6910/2012 l'Università ha adito il TAR Lazio per l'annullamento del Decreto del Commissario *ad acta* n. 88/2012; n. 89/2012; n. 94/2012; con motivi aggiunti sono stati impugnati i Decreti del Commissario *ad acta* n. 348/2012 e n. 349/2012, il decreto n. 428/2012, la comunicazione dell'8 marzo 2013 e i decreti n.

### III – Pretese creditorie dell'Università oggetto di transazione

L'Università si afferma creditrice nei confronti della Regione Lazio per importi che ritiene ad essa spettanti per una serie di causali derivanti dallo o connesse allo svolgimento dell'attività sanitaria (di seguito anche complessivamente "le pretese creditorie dell'Università"). Tali pretese creditorie in parte costituiscono oggetto, direttamente o indirettamente, dei Contenziosi pregressi, in quanto costituiscono materia dei procedimenti giurisdizionali sopra descritti, ovvero sono stati oggetto di richieste soltanto stragiudiziale; esse sono in tutto o in parte contestate dalla Regione Lazio, e la loro menzione nelle presenti premesse non costituisce riconoscimento.

Le pretese creditorie dell'Università sono di seguito descritte:

- Euro 5.880.652,51 relativi all'assistenza dell'anno 2012, assoggettata ai tagli subiti per effetto dell'applicazione della cd. *spending review*;
- Euro 1.167.632,00 a titolo di differenziale su calcolo funzioni relative all'anno 2009;
- Euro 820.786,00 a titolo di differenziale su calcolo funzioni relative all'anno 2010;
- Euro 992.048,00 a titolo di differenziale su calcolo funzioni relative all'anno 2011;
- Euro 393.205,00 a titolo di Farmed non riconosciuto per errore di imputazione della data;
- Euro 332.867,00 a titolo di produzione 2011 non corrisposta;

### IV – I Crediti esclusi dalla transazione

Le parti convengono di regolare, inoltre, in via definitiva le partite di debito/credito ancora aperte.

L'Università vanta nei confronti della Regione Lazio un credito che non è oggetto di contenzioso e non è, pertanto, ricompreso nella ricognizione dei contenziosi pregressi e corrisponde al saldo della remunerazione per l'anno 2013, pari a Euro 10.533.445,00 (diecimilionicinquecentotrentatremilaquattrocentoquarantacinque/00). La Regione vanta nei confronti dell'Università crediti maturati in applicazione dei controlli, automatici ed esterni, di congruità e appropriatezza, dei relativi abbattimenti e delle sanzioni, ai sensi dei Decreti

del Commissario *ad acta* nn. 58/2009 e 40/2012, per l'attività di riabilitazione svolta nell'anno 2012; il relativo importo è pari a Euro 21.056,00 (ventunomilacinquantasei/00) e verrà decurtato dalle somme dovute a titolo di saldo 2013, ovvero dall'importo corrisposto ai sensi del successivo punto 3.

#### V – La L. n. 147/2013 e il relativo Decreto di attuazione

Le Parti concordemente danno atto di quanto segue:

- che l'articolo 1, comma 377 della legge 27 dicembre 2013, n 147 (c.d. legge di stabilità), ha stabilito che: *“In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute”.*
- che in data 20 febbraio 2014 è stato adottato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, attuativo del disposto dell'art. 1, comma 377, della L. n. 147/2013, che ha stabilito il riparto degli importi stanziati a termini della norma citata in favore di policlinici gestiti da università non statali esistenti in Italia, assegnando in favore dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, per le attività del Policlinico, l'11,577% del finanziamento di Euro 50.000.000,00 per l'anno 2014, pari a Euro 5.789.000,00, e l'11,577% del finanziamento di Euro 35.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, pari a Euro 4.052.000,00 per anno;
- che le parti intendono, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 377, della L. n.

147/2013 definire i Contenziosi pregressi e regolare le partite contabili, sicché il presente accordo sarà accluso al Protocollo d'Intesa tra la Regione e l'Università.

#### **VI - Finalità del presente Accordo**

La Regione Lazio e l'Università condividono il comune obiettivo di assicurare la migliore efficienza e qualità dell'assistenza sanitaria nella Regione Lazio, attraverso, per quanto qui rileva, il concorso del Policlinico all'attività del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale. A tal fine reputano necessario far sì, ora e per il futuro, che i rapporti tra le due Istituzioni parti del presente Accordo si svolgano secondo criteri di correttezza, trasparenza, efficienza e reciproca collaborazione, ed in tale prospettiva, sulla base delle riferite disposizioni dell'art. 1, comma 377, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del D.M. 20 febbraio 2014, con il presente atto giungono alla relazione condivisa dei Contenziosi pregressi e comunque di ogni controversia anche soltanto potenziale.


\* \* \*

Poste le indicate premesse, tra le Parti indicate in epigrafe

**si conviene**

quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente Accordo.
2. Le parti intendono definire transattivamente tutti i Contenziosi pregressi indicati in premessa e tutte le questioni relative a pretese creditorie dell'Università, quali descritte in premessa pervenendo alla definitiva regolazione condivisa dei contenziosi pregressi.
3. La Regione Lazio riconosce all'Università Campus Bio - Medico, a chiusura di tutte le partite ad oggi in contestazione e di tutte le pretese rivendicate o rivendicabili nei suoi confronti, riconoscendosene, pertanto, debitrice, esclusivamente la somma di Euro 393.205,00, (trecentonovantatremiladuecentocinque/00), a titolo di Farmed per l'anno 2010, da intendersi onnicomprensiva di spese, interessi, rivalutazione e ogni altro onere e/o accessorio, che erogherà entro il 31 dicembre 2014.
4. L'Università, in considerazione di quanto previsto al precedente punto e di quanto previsto



dall'art. 1, comma 377, della L. n. 147/2013, rinuncia agli atti dei giudizi amministrativi promossi contro la Regione Lazio di cui alle lettere dalla a) alla d) delle premesse, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, e rinuncia a far valere gli effetti dei provvedimenti a sé favorevoli, nonché comunque ad azionare in qualsiasi sede le pretese creditorie controverse di cui alle premesse e tutte quelle che l'Università assume di vantare a qualsiasi titolo.

5. L'Università rinuncia, pertanto, in via definitiva, non solo agli atti del giudizio, ma anche alle azioni per far valere differenze tariffarie, eventuali crediti connessi e/o consequenziali ai provvedimenti sopra menzionati, remunerazione e saldi diversi rispetto a quelli riconosciuti a tutto il 2013 (determina G11595 del 7 agosto 2014).


6. L'Università accetta definitivamente e incondizionatamente tutti gli importi dei controlli e dei relativi abbattimenti finora effettuati, convenendo sin d'ora che le somme non ancora trattenute siano detratte dall'importo che la Regione Lazio corrisponderà a titolo di saldo per l'anno 2013, ovvero di quelle che corrisponderà ai sensi del superiore punto 3.

7. L'Università, in persona come sopra, dichiara ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 di non aver promosso altri giudizi oltre a quelli menzionati in premessa.

8. Tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti tra le parti e sopra elencati verranno abbandonati, con espressa rinuncia al ricorso da depositare a cura di controparte, in attuazione di quanto previsto al superiore punto 5.

9. Ciascuna delle parti terrà integralmente a proprio carico le spese di difesa in tutti i suddetti procedimenti manlevando l'altra da eventuali pretese fondate su vincoli di solidarietà verso i difensori.

10. Le parti si danno espressamente atto che con la sottoscrizione del presente accordo hanno inteso definire ogni questione riguardante i rapporti intercorsi a far data dal 1994 e sino alla data di sottoscrizione del presente accordo e che, pertanto, non avranno null'altro a pretendere per nessun titolo, ragione o causa. Fanno eccezione a quanto precede i Crediti esclusi, di cui alle premesse, ovvero i saldi dell'annualità 2013 che non formano oggetto di rinuncia alcuna



da parte dell'Università, gli esiti dei controlli 2012 e i relativi abbattimenti che non sono oggetto di rinuncia alcuna da parte dalla Regione Lazio.

11. Qualsiasi controversia insorga fra le parti intorno alla validità, efficacia ed esecuzione del presente accordo, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.


12. Le parti si danno reciprocamente atto che qualunque avviso, comunicazione notificazione relativa al presente accordo potrà essere effettuata, oltre che mediante lettera raccomandata o atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario presso il domicilio eletto da ciascuna parte, anche agli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati. A tale proposito ai fini del presente accordo, la Regione Lazio elegge domicilio in Roma, alla Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 CAP 00145, ovvero all'indirizzo pec: [salute@regionelazio.legalmail.it](mailto:salute@regionelazio.legalmail.it); l'Università Campus Bio-Medico di Roma elegge domicilio presso la propria sede in Roma, Via Alvaro del Portillo n. 21 CAP 00128, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: [direzioni@postasicura.unicampus.it](mailto:direzioni@postasicura.unicampus.it).

13. Copia del presente accordo sarà inviata dalle parti ai competenti uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute e alla ASL RM C per quanto di competenza.

Roma, 28 ottobre 2014

Il Presidente dell'Università  
Campus Bio-Medico di Roma

Felice Barella



Il Presidente  
della Regione Lazio

Nicola Zingaretti

